Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali
E.prot DVA – 2011 – 0022739 del 12/09/2011

Casano Luana

Da: Casano Luana
Inviato: venerdì 9 settembre 2011 9.49
A: A: DVA-IV
Oggetto: I: Trasmissione Atti Procedimento Turbo Gas
Allegati: OI_2081_2011_CONCESSIONE_ANSALDO_ENERGIA_S.P.A._[1].pdf; Rettifica_Autorizzazione_allo_scarico_Ansaldo_Energia_Spa[1].pdf

---

Da: Lo Presti Giuseppe
Inviato: giovedì 8 settembre 2011 15.04
A: Casano Luana
Oggetto: I: Trasmissione Atti Procedimento Turbo Gas

Da: chiara di sarra [mailto:chiaradisarra@gmail.com]
Inviato: giovedì 8 settembre 2011 12.19
A: Lo Presti Giuseppe
Oggetto: Trasmissione Atti Procedimento Turbo Gas

Spett.le Dott.re Lo Presti sono l'Ing. Di Sarra Chiara consulente del Comune di Aprilia come da accordi telefonici intercorsi la scorsa settimana le ho ufficializzato con nota (trasmessa ieri mezzo fax dal Comune) quanto comunicato per vie telefoniche con la presente email però le invio le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia alla ANSALDO e scaricabili dal sito della provincia di Latina in quanto ho timore che il fax si legga male.

Cordiali Saluti

--
Ing.I Chiara Di Sarra
mobile 335351447

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
RICEVUTO
09 SET. 2011
DIREZIONE GENERALE ... VALUTAZIONI AMBIENTALI

09/09/2011

Provincia di Latina

Settore Ecologia e Ambiente

Prot. n. 68898
del 09/08/2011

OGGETTO: Ufficio Difesa del Suolo - Opere Idrauliche
L.R. 53/98- R.D. 523/1904 –R.D. 368/1904
CONCESSIONE DEMANIALE

Richiesta di Concessione/Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di un manufatto di scarico di acque reflue industriali derivanti dall'attività temporanea (6 mesi) di avviamento per la messa in esercizio della centrale a ciclo combinato sul corso d'acqua naturale del Demanio Idrico, denominato "Fosso di Caronte", in Loc.Campo di Carne, nel Comune di Aprilia.

Ditta: **Ansaldo Energia S.p.A., Zampini Giuseppe,**

Fasc. EC/OI: 2081/2011

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con deliberazione della G.R. n. 4312 del 4/8/98, sono stati approvati i primi provvedimenti relativi agli indirizzi ed alle direttive nei confronti degli EE.LL. per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.R. 4/97, in materia di difesa del suolo e tutela, uso e valorizzazione delle risorse idriche;
- che con L.R. n. 53/98 sono state delegate alle province le funzioni amministrative nelle materie di cui sopra;
- che con deliberazione della G.R. n. 3716 del 6/7/99 sono stati approvati gli adempimenti concernenti le direttive alle province per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi delle L.L.R.R. n. 53/98 e 6/99, riguardanti le competenze in merito al rilascio delle autorizzazioni ai fini idraulici ed alla esecuzione di opere interessanti manufatti di bonifica e loro pertinenze;
- che con deliberazione della G.R. n. 1757/99 è stato approvato il disciplinare tipo da sottoscrivere fra le parti e propedeutico al rilascio dei provvedimenti di cui ai RR.DD. 523 e 368/1904;

RICHIAMATA la L.R. 14/99 avente ad oggetto "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" che all'art. 118 indica nella citata L.R. 53/98 lo strumento che disciplina la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed EE. LL. in materia di risorse idriche e difesa del suolo;

TENUTO CONTO del disposto dell'art. 191 – c.1 della citata L.R. 14/99 che stabilisce i termini di effettivo trasferimento delle funzioni, strettamente connesso al trasferimento di risorse umane, patrimoniali e finanziarie;

VISTO l'art. 2 del R.D. n. 523/1904 in cui si stabilisce che "spetta all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono avere relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, …<omissis>"

Registro n° 302 del 09/08/2011

VISTO l'art. 140 del R.D. n. 368/1904 che stabilisce i doveri dei possessori o affittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione circa la manutenzione dei fossi ed opere d'uso particolare e privato;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Zampini Giuseppe (C.F. ZMPGPP46M17B662S), nato a Ponte delle Alpi (BL) il 17/08/1946 e residente per la carica a 16036 Recco (GE), Via dell'Alloro 45, nella qualità di Legale Rappresentante della Soc. Ansaldo Energia S.p.A. (P.I./C.F. 03279700102) con sede legale a Genova (GE), Via Nicola Lorenzi n. 8, acquisita agli atti con prot. n°32951 del 12/04/2011, concernente la Richiesta di Concessione/Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di un manufatto di scarico di acque reflue industriali derivanti dall'attività temporanea (6 mesi) di avviamento per la messa in esercizio della centrale a ciclo combinato sul corso d'acqua naturale del Demanio Idrico, denominato "Fosso di Caronte";

VISTI il seguente parere:

1. del 26.07.2011 del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare, trasmesso allo scrivente ufficio, con nota proprio prot. n° 2551 del 26.07.2011 ed acquisito al protocollo della Provincia al n° 65410 del 28.07.2011;

PRESO ATTO, altresì, dalle risultanze dell'istruttoria tecnica, redatta dal RdP Arch. Marina Chiota e dall'Ass. RdP Ing. Emanule Orrocento, in atti con il protocollo n° 68358 del 05.08.2011;

PRESO ATTO che è stato sottoscritto il disciplinare di cui all'art. 12 comma 8 della L.R. 53/98, che viene allegato alla presente autorizzazione costituendone parte integrante;

RITENUTO potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

APPROVA

l'annesso disciplinare stipulato ai sensi dell'art. 12 – comma 8 – della L.R. 53/98 alle cui clausole e condizioni è subordinato l'assentimento dell'autorizzazione stessa e che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONCEDE

fatti salvi i diritti di tutti i terzi, ai sensi della normativa vigente ed in particolar modo ai sensi del Regolamento Regionale 15 dicembre 2004 n°3,
alla ditta Ansaldo Energia S.p.A. (P.I./C.F. 03279700102) con sede legale a Genova (GE), in Via Nicola Lorenzi n. 8, rappresentata legalmente dal Sig. **Zampini Giuseppe** (C.F. ZMPGPP46M17B662S), nato a Ponte delle Alpi (BL) il 17/08/1946 e residente per la carica a 16036 Recco (GE), Via dell'Alloro 45;

il diritto all'uso esclusivo dell'area del Demanio Fluviale e delle relative pertinenze, avanzato con l'istanza, acquisita agli atti di questa Provincia con il protocollo n°32951 del 12/04/2011, avente per oggetto la Richiesta di Concessione/Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di un manufatto di scarico di acque reflue industriali derivanti dall'attività temporanea (6 mesi) di avviamento per la messa in esercizio della centrale a ciclo combinato ; ed

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici, ai sensi dei RR.DD. 523 e 368 del 1904, in relazione a quanto sopra valutato fatti salvi pareri, nulla osta, concessioni, permessi a costruire, autorizzazioni e quant'altro previsto dalle normative vigenti - la realizzazione delle opere connesse alla suddetta richiesta di Concessione, interessanti il corso d'acqua naturale del Demanio Idrico, denominato "Fosso di Caronte", in Loc.Campo di Carne, nel Comune di Aprilia;

PRESCRIVE

al titolare della CONCESSIONE:

1. di rispettare gli obblighi e le condizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto;

2. di comunicare almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori la data di effettivo inizio e al termine degli stessi il giorno della loro fine entro i successivi 20 giorni allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e nei modi previsti dal D.P.R. 28/12/2000 n°445, attestante l'esecuzione delle opere come da progetto autorizzato, corredato da documentazione fotografica;

AVVERTE CHE

1. il titolare della CONCESSIONE:
   - è unicamente responsabile di qualsiasi danno possa derivare a terzi per effetto della esecuzione e dell'esercizio dell'opera, e solleva l'amministrazione concedente ed il Consorzio di Bonifica da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero danneggiati;
   - dovrà presentare nuova domanda di Concessione/Autorizzazione qualora intervengano:
     - modifiche della destinazione d'uso dell'insediamento,
     - ampliamenti dell'insediamento,
     - qualsiasi altra modificazione alle opere idrauliche autorizzate oggetto di Concessione;
   - dovrà provvedere alla ristrutturazione ed al ridimensionamento delle opere previa nuova richiesta di Concessione/Autorizzazione ai soli fini idraulici;
   - dovrà comunicare alla Provincia di Latina le eventuali variazioni della titolarità delle opere;
2. la mancata osservanza anche di una soltanto delle prescrizioni su riportare, costituisce presupposto per la revoca della Concessione/Autorizzazione rilasciata;
3. la presente Concessione potrà essere revocata o modificata, ove ritenuto necessario, per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale del territorio, o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, o per motivi di pubblico interesse, o per motivi di sicurezza e comunque a giudizio insindacabile della Provincia stessa, senza che il titolare abbia diritto ad alcun riconoscimento di spese o rimborsi o indennizzi di sorta, con l'obbligo del titolare del presente parere di ripristinare, a proprie cura e spese, lo stato dei luoghi o apportare modifiche totali o parziali alle opere stesse, qualora ciò si rendesse necessario;

DA' ATTO

che la presente Concessione non costituisce titolo edilizio o permesso di costruire, né sostituisce nulla osta, o autorizzazioni, o atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione delle opere in relazione al regime urbanistico-edilizio vigente sull'area interessata dall'intervento nonché in relazione al regime di tutela posto dai vincoli sussistenti sull'area, dovendo il titolare della Concessione assolvere a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalle normative statali e regionali che regolano la trasformazione del territorio prima dell'esecuzione delle opere oggetto della Concessione stessa;

DA' ALTRESI' ATTO

che per tutto quanto non previsto nella presente Concessione si intende richiamata la normativa vigente in materia di difesa del suolo;

STABILISCE

che il presente atto, redatto in sei originali:

1. venga sottoposto a registrazione presso l'Ufficio del Registro;
2. venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
3. venga pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Latina;
4. venga pubblicato per estratto sull'Albo Pretorio del comune di appartenenza;
5. venga trasmesso alla ditta Ansaldo Energia S.p.A. (P.I./C.F.:03279700102), Via Nicola Lorenzi n. 8 - 16152 Genova (GE);
6. venga trasmesso, per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza, a:
   - Regione Lazio – Dipartimento Territorio Ufficio Concessioni Demaniali Marittime Lacuali e Fluviali - Via dei Cataveggio n°99 - 00147 ROMA;
   - Consorzio di Bonifica Pratica di Mare - Via Pratica di Mare, 21 - 00040 ARDEA (RM);
   - Comune di Aprilia - Piazza Roma, 1 - 04011 Aprilia (LT).

AVVERTE INOLTRE

che avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Marina Cleora

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Nunzia Valle

Provincia di Latina

Provincia di Latina

Settore Ecologia e Ambiente

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di pertinenze idrauliche
(L.R. 53/98 art. 9, comma 1, lettera d; Reg. Regionale n°3/2004 art. 15)

Titolare della Richiesta di Concessione:	**Zampini Giuseppe (C.F. ZMPGPP46M17B662K)**, nato a Ponte delle Alpi (BL) il 17/08/1946 e residente a 16036 Recco (GE), Via dell'Alloro 45, nella qualità di legale rappresentante della soc. **Ansaldo Energia S.p.A.** (P.I./C.F. 03279700102), con sede legale a Genova (GE), Via Nicola Lorenzi n. 8.
Oggetto della Concessione:	Richiesta di Concessione/Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di un manufatto di scarico di acque reflue industriali derivanti dall'attività temporanea (6 mesi) di avviamento per la messa in esercizio della centrale a ciclo combinato sul corso d'acqua naturale del Demanio Idrico, denominato Fosso di Caronte. Loc.Campo di Carne, Comune di Aprilia.
Ubicazione della Concessione:	**Comune di Aprilia** – Loc.Campo di Carne.
Amministrazione Concedente:	**Provincia di Latina** – Via Costa n°1 – 04100 LATINA.

PREMESSO:

- Che il Sig. **Zampini Giuseppe** (C.F. ZMPGPP46M17B662K), nato a Ponte delle Alpi (BL) il 17/08/1946 e residente a 16036 Recco (GE), Via dell'Alloro 45, nella qualità di Legale Rappresentante della Soc. **Ansaldo Energia S.p.A.** (P.I./C.F. 03279700102) con sede legale a Genova (GE), Via Nicola Lorenzi n. 8, ha presentato istanza, in atti prot. n°32951 del 12/04/2011, avente per oggetto: **Richiesta di Concessione/Autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione di un manufatto di scarico di acque reflue industriali derivanti dall'attività temporanea (6 mesi) di avviamento per la messa in esercizio della centrale a ciclo combinato sul corso d'acqua naturale del Demanio Idrico, denominato Fosso di Caronte.**
- Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 4312 del 4/8/98 sono stati approvati i primi provvedimenti relativi agli indirizzi ed alle direttive nei confronti degli EE.LL. per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.R. 4/97 in materia di difesa del suolo, uso e valorizzazione delle risorse idriche;
- che con L.R. n. 53 dell'11/12/98 sono state delegate alle Province le funzioni amministrative nelle materie di che trattasi;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 3716 del 6/7/99 sono stati approvati gli adempimenti concernenti le direttive alle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi delle LL.RR. 53/98 e 6/99 in merito al rilascio delle autorizzazioni ai fini idraulici ed alla esecuzione di opere interessanti manufatti di bonifica e loro pertinenze regolate dal TITOLO VI – Regio Decreto 8/5/1904, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 4757 del 14/9/99 è stato approvato il disciplinare tipo riferito ai provvedimenti di cui ai RR.DD. 523 e 368 del 1904, come previsto all'art. 12 – cc. 8 e 9 della L.R. n. 53/98;

Art. 1 - Titolare della concessione

La concessione è rilasciata con provvedimento del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Latina alla Soc. **Ansaldo Energia S.p.A.** (P.I./C.F. 03279700102), con sede legale a Genova (GE), Via Nicola Lorenzi n. 8.

Art. 2 – Firma del presente disciplinare

Il presente disciplinare è sottoscritto dal Sig. **Zampini Giuseppe (C.F. ZMPGPP46M17B662K)**, nato a Ponte delle Alpi (BL) il 17/08/1946 e residente a 16036 Recco (GE), Via dell'Alloro 45, nella qualità di Legale Rappresentante, per l'intervento in oggetto, della Soc. Ansaldo Energia S.p.A. (P.I./C.F. 03279700102) con sede legale a Genova (GE), Via Nicola Lorenzi n. 8

Art. 3 - Oggetto, uso della concessione ed opere da realizzarsi

Le opere da realizzarsi prevedono l'occupazione di un'area demaniale, rientrano nella categoria di "opere idrauliche" previste dai **R.R.D.D. 523/1904-368/1904** e consistono nella realizzazione di un manufatto di scarico di acque reflue industriali derivanti dall'attività temporanea (6 mesi) di avviamento per la messa in esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale in costruzione nel comune di Aprilia – località Campo di Carne, sul corso d'acqua naturale del Demanio Idrico, denominato Fosso di Caronte.

Le opere ed i lavori suddetti dovranno essere terminati entro un anno dalla data di rilascio della concessione.

Art. 4 - Bacino di appartenenza

L'area demaniale oggetto della concessione, ricade nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio e non rientra all'interno delle aree sottoposte a pericolo di inondazione "Fascia A1/A2/B1/B2/C/di attenzione idraulica", individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) vigente, disciplinate agli artt. 23/23bis/24/25/26/27, adottato dall'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 13/07/2009, avente carattere vincolante e valore di norma di salvaguardia.

Art. 5 - Richiamo a leggi e regolamenti

La concessione è rilasciata in subordinazione all'osservanza delle norme e delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001 "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", al D.Lgs. 14 Aprile 2006, n. 152 "norme in materia ambientale", alla L.R. n. 53/98 "organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183", al regolamento regionale 15 dicembre 2004 n. 3 "regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi" ed a tutte le altre norme che regolano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio nonché la realizzazione di opere, di interventi o lavori anche in relazione al regime di tutela posto dai vincoli sussistenti sull'area, dovendo il concessionario assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalle normative statali e regionali.

Inoltre, l'esercizio della concessione è soggetto alla piena osservanza delle leggi e decreti, regolanti direttamente ed indirettamente la materia, ed a tutti gli adempimenti e comminatorie previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

L'assentimento della concessione non sostituisce o surroga i permessi di costruire, o nulla osta, o autorizzazioni, o atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione delle opere, o degli interventi o dei lavori previsti nel titolo concessorio, il quale ne costituisce solamente il presupposto.

Il titolo concessorio non modifica lo stato di legittimità delle opere o manufatti o fabbricati esistenti sull'area, né costituisce riconoscimento della loro legittimità, né costituisce presupposto o elemento di legittimità.

Art. 6 - Acquisizione di pareri specialistici

L'area oggetto di intervento ricade nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Pratica di Mare, il quale, in riferimento alle opere da realizzare, ha rilasciato parere condizionato favorevole ai soli fini idraulici con nota proprio prot. n°2551 del 26/07/2011, agli atti della Provincia con il prot. n°65410 del 28/07/2011.

Art. 7 - Compatibilità idraulica

Dalla relazione istruttoria tecnica redatta dall'Arch. Marina Chiota (R.U.P.) e dall'Ing. Emanuele Ottocento (assistente al R.U.P.), in atti con il protocollo n°68358 del 05/08/2011, dall'analisi della documentazione prodotta dal richiedente, comprendente la relazione idraulica allegata all'istanza in oggetto, a firma del tecnico Geol. GIORGIO DELLA CROCE, iscritto all'Ordine dei Geologi della Toscana con n° 453, dove si rappresenta che non vi è turbativa idraulica al regime di deflusso del corso d'acqua indotta dalle opere oggetto di Concessione/Autorizzazione, si evince che le opere da realizzare non costituiscono ostacolo al libero deflusso del corso d'acqua in questione, per cui non si riscontrano elementi che possano produrre al momento turbativa idraulica del corretto regime di deflusso delle acque.

Art. 8 - Esecuzione delle opere e lavori

Ogni variazione alle opere ed ai lavori assentiti, o la realizzazione di nuove opere e lavori, devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione concedente, tramite la stipula di un nuovo disciplinare, o un disciplinare integrativo, e il rilascio di un nuovo titolo concessorio.
Per l'esecuzione di lavori od opere sull'area in concessione dovranno essere acquisiti i titoli edilizi abilitativi secondo il regime edilizio-urbanistico dell'area ed i vincoli sussistenti su di essa.
Prima della realizzazione delle opere e dei lavori il titolare della concessione dovrà comunicare alla Provincia di Latina a mezzo R.A.R., almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dei lavori, la data effettiva di inizio degli stessi ed il nominativo del Direttore dei Lavori che controfirmerà la comunicazione per accettazione dell'incarico apponendo il proprio timbro professionale.
Al termine dei lavori il titolare della concessione dovrà trasmettere alla Provincia di Latina, entro 20 (venti) giorni dalla data di ultimazione delle opere, la relazione di fine lavori, debitamente controfirmata dallo stesso, redatta dal Direttore degli stessi e controfirmata dal titolare dell'autorizzazione, attestante la conformità dei lavori eseguiti a quelli assentiti dal titolo concessorio, allegando esaustiva documentazione fotografica.

Art. 9 - Obblighi del titolare della concessione

Il titolare della concessione è obbligato a rispettare le seguenti prescrizioni ed avvertenze:

1. usare ogni accorgimento per non turbare il libero deflusso delle acque e per mantenere immutate le caratteristiche idriche e idrauliche del bene sul quale insiste l'intervento, sia in corso di realizzazione delle opere che durante il loro esercizio;
2. non realizzare manufatti, opere ed in genere qualunque intervento nell'area in concessione se non quelle espressamente previste o autorizzate;
3. effettuare, in corrispondenza dell'esercizio della concessione, tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare l'integrità e le caratteristiche del bene demaniale concesso;
4. chiedere ed ottenere tutti i permessi previsti dalle ulteriori leggi speciali in materia, necessari per la realizzazione delle opere, in ragione delle norme urbanistiche ed edilizia vigenti sull'area d'intervento, nonché del regime vincolistico sussistente su di essa;
5. permettere il libero esercizio delle utenze in atto o fatte oggetto di provvedimenti autorizzativi;
6. versare annualmente al Consorzio di Bonifica le spese relative ai controlli e sopralluoghi effettuati dal personale di vigilanza del Consorzio medesimo;
7. provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione, alla sorveglianza e a quanto altro risultasse indispensabile e necessario per assicurare l'efficienza e l'integrità dell'area in concessione e quella demaniale limitrofa del corso d'acqua interessato dalle opere realizzate per il regolare deflusso delle acque sia in regime di magra che di piena, anche se la necessità venga accertata posteriormente alla data di rilascio della concessione;;
8. adottare tutti i provvedimenti necessari ed immediati a tutela della pubblica e privata incolumità, nel caso di piene eccezionali non tollerate dalle opere oggetto della Concesione/Autorizzazione;
9. consentire ai funzionari della Amministrazione Regionale, Provinciale o del Consorzio di Bonifica il libero accesso all'area concessa in qualsiasi momento;
10. attenersi ai doveri disciplinati dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904;
11. eseguire verifiche sulla funzionalità ed efficienza (idrauliche, di stabilità, statiche, ecc.) delle opere, nonché apportare modifiche totali o parziali, che è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese senza avere diritto ad alcun riconoscimento di spese o rimborsi o indennizzi di sorta, in qualsiasi momento a richiesta della Provincia di Latina per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale del territorio, o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, o per motivi di pubblico interesse, o per motivi di sicurezza o comunque a giudizio insindacabile della Provincia stessa;
12. lasciare libera l'intera area, o parte di essa, in caso di intervenute esigenze di bonifica ed in caso di manutenzioni straordinarie senza pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi;
13. non costituire elementi pregiudizievoli all'attenuazione o alla eliminazione definitiva di specifiche cause di rischio;
14. non pregiudicare le eventuali sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
15. non porre impedimenti agli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'area di cui quella in concessione è pertinenza;
16. far salvi i diritti di terzi.

La mancata osservanza anche di uno soltanto degli obblighi sopra riportati comporterà l'immediata decadenza della concessione.

Art. 10 - Condizioni particolari e prescrizioni cui è soggetta la concessione

L'assentimento della concessione è altresì soggetta alle seguenti ulteriori condizioni particolari e prescrizioni, pertanto il titolare è inoltre obbligato a:

- vigilare l'area concessa ed a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di assicurare la privata e pubblica incolumità;
- realizzare e conservare le opere con le caratteristiche riportate nel progetto presentato alla Provincia di Latina e mantenere l'area concessa come rappresentata e descritta all'interno degli elaborati tecnici allegati all'istanza di e rispettando le prescrizioni e condizioni impartite;
- comunicare alla Provincia di Latina le eventuali variazioni della titolarità delle opere;
- in caso di ristrutturazione, ridimensionamento delle opere, variazione o modifiche all'area concessa, dovrà provvedere previa nuova autorizzazione.

La mancata osservanza anche di una soltanto delle condizioni sopra riportate comporterà l'immediata decadenza della concessione.

Art. 11 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della concessione è unicamente responsabile di qualsiasi danno possa derivare al demanio ed a terzi, a persone o cose, per effetto della esecuzione e dell'esercizio della concessione. Il concessionario solleva l'Amministrazione Regionale, l'Amministrazione Provinciale ed il Consorzio di Bonifica da ogni responsabilità o reclamo o molestia per qualunque danno che possa derivare alla proprietà pubblica o di terzi, a persone o cose, dalla esecuzione ed esercizio della concessione, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi che si ritenessero danneggiati per il fatto della concessione assentita.

La presente Concessione potrà essere revocata o modificata, ove ritenuto necessario, per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale del territorio, o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, o per motivi di pubblico interesse, o per motivi di sicurezza e comunque a giudizio insindacabile della Provincia stessa, senza che il titolare abbia diritto ad alcun riconoscimento di spese o rimborsi o indennizzi di sorta, con l'obbligo del titolare della presente Concessione di ripristinare, a proprie cura e spese, lo stato dei luoghi o apportare modifiche totali o parziali alle opere stesse, qualora ciò si rendesse necessario;

Art. 12 - Durata del Provvedimento

La concessione è accordata per un periodo di 19 (diciannove) ANNI (art. 5 comma 2, Reg. Regionale n°3/2004), decorrenti dalla data di emissione del provvedimento di assentimento, salvo i casi di revoca o di rinuncia o decadenza della concessione.

La concessione non è tacitamente rinnovabile, ma potrà essere rinnovata previa istanza da inoltrarsi almeno 180 giorni precedenti alla scadenza naturale del titolo (art. 21 comma 1, Reg. Regionale n°3/2004).

Art. 13 - Canoni

La Concessione è rilasciata previo pagamento anticipato del canone riferito alla prima annualità, connesso all'utilizzo del bene demaniale gravato dai lavori, atti e/o fatti oggetto del provvedimento medesimo (art. 14 comma 1, Reg. Regionale n°3/2004).

A decorrere dalla data di emissione del provvedimento, il titolare è tenuto a versare, entro l'anno, il canone anticipato relativo all'annualità seguente, dell'importo pari a quello dell'annualità precedente maggiorato applicando in misura del 100% l'indice ISTAT "FOI", che individua la variazione media annua rispetto all'anno precedente (art. 18.5 Reg. Regionale n°3/2004).

I canoni relativi alle annualità seguenti e fino alla scadenza della Concessione, devono essere computati e versati con le stesse scadenze e modalità.

L'importo del canone suddetto è stato determinato come segue, in via provvisoria salvo conguaglio per la prima annualità, come definito dalla deliberazione della G.R.L. n°462/2010 e al momento:

Calcolo Canone Annuo

Ca = (Art. 6 D.G.R.L. N. 462/10 – Metodo per la determinazione della quota per le OPERE PUNTUALI A TERRA – Q3.10 "manufatti di scarichi di acque depurate")

- Q3.10 = € 21,00 per cm. di diametro dello scarico
- Diametro dello scarico = cm. 80
- Manufatti di scarico = n°1
- canone prima annualità = €/cm. 21,00 x cm. 80 = € 1.680,00

per complessivi € 1.680,00 (milleseicentoottanta/00).

Canone 1° annualità = Q.3 = € 1.680,00 (milleseicentoottanta /00).

Il canone deve essere versato sul c/c postale n. 51695377 intestato a "Regione Lazio – Prov.ti conc.ni idrauliche aree fluviali spiagge – Via Rosa Raimondi Garibaldi,7 – 00145 ROMA", oppure tramite Bonifico Bancario codice iban: IT10J0760103200000051695377, con la causale "canone demanio idrico prima annualità".

Il richiedente ha già versato anticipatamente il canone annuale dell'importo di € **1.680,00 (milleseicentoottanta /00)** come attestato dall'Allegato 1.

Nei casi di revoca o di rinuncia alla concessione, l'obbligo della corresponsione degli oneri erariali sopradetti cessa al compimento dell'annualità in corso alla data del provvedimento che pronuncia la revoca.

Si precisa inoltre, che il canone annuo suindicato è stato determinato in base a quanto previsto dalla nuova Delibera di Giunta Regionale n°462 del 15/10/2010 (in vigore dal 13/11/2010) *(determinazione degli importi dei canoni e degli indennizzi per l'uso delle aree e delle superfici di specchi acquei del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 112/2009 e modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 40/2007).*

Nella precedente **D.G.R. n°112/2009** era previsto un saggio di aumento del canone predeterminato pari al **100%** per le opere idrauliche ricadenti *"all'interno dei perimetri di Aree Naturali Protette: Parchi, Riserve Naturali, Z.P.S. (Zone di protezione Speciale), Monumenti naturali e S.I.C. (Siti di interesse comunitario)"*.

La nuova **D.G.R.n°462/2010** all'art. 17 lettera c), nel caso specifico prevede, per gli interventi ricadenti all'interno delle suddette aree, la determinazione, da parte dell'Ufficio istruttore, del saggio di aumento tramite criteri di estimo *"in relazione al valore anche paesaggistico ed ambientale dell'area oggetto della concessione e della zona interessata"*.

Con nota prot. 118126 del 20/12/2010, è stato chiesto alla Regione Lazio – nella qualità di Ente delegante per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, ai sensi degli articoli 9 e 12 della L.R. 53/98, concernenti, tra l'altro, il rilascio delle Concessioni/Autorizzazioni ai fini idraulici disciplinate dai R.R.D.D. 368/1904 e 523/1904 e dal Regolamento Regionale n°3/2004 – di fornire parametri comparativi di valutazione per le varie tipologie delle aree naturali protette presenti nel territorio di competenza di questa Provincia, al fine di creare un sistema di valutazione del saggio di aumento in questione.

Al fine della definizione degli importi dei canoni suindicati, in attesa di disporre dei suddetti parametri, questa Provincia ha provveduto, per gli interventi ricadenti all'interno delle suddette aree, all'applicazione di un saggio di aumento fisso del 100% come già peraltro previsto nella **D.G.R. n°112/2009.**

Allorchè la Regione Lazio trasmetterà i suddetti parametri dopo il rilascio della Concessione Demaniale in oggetto, questo ufficio provvederà alla determinazione del nuovo importo del canone.

Nel caso in cui tale importo sia maggiore di quello precedentemente calcolato, sarà data comunicazione alla ditta titolare della Concessione, la quale dovrà provvedere, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione, per non incorrere alla revoca della Concessione, al pagamento del conguaglio dei relativi importi (canone annuo, deposito cauzionale e spese di registrazione), negli stessi modi utilizzati per il pagamento degli importi già versati.

Art. 14 - Cauzione

A garanzia delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, ivi compresa quella di riduzione in pristino, il titolare ha provveduto a costituire a favore della Provincia di Latina, in base a quanto previsto dall'art. 18.3 della D.G.R.L. n°462/10, la **Cauzione di € 5.040 (cinquemilaquaranta/00)**, corrispondente a tre volte la prima annualità del canone dovuto ai sensi della D.G.R.L. n°462/10, determinata in via provvisoria e salvo conguaglio.
Detta Cauzione è stata corrisposta mediante fideiussione bancaria/assicurativa dell'importo garantito di **€ 5.040 (cinquemilaquaranta/00)** che resta vincolata per l'intera durata del provvedimento di autorizzazione come attestato dall'Allegato 2;

Il titolare della concessione è tenuto, a semplice richiesta della Provincia di Latina, a reintegrare immediatamente la cauzione delle somme che verranno eventualmente sottratte per spese relative a controlli e sopralluoghi effettuati dal personale di vigilanza, o per inadempienze; altresì è tenuto a semplice richiesta ad integrare la cauzione per l'adeguamento della stessa a nuove esigenze o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, o per motivi di pubblico interesse, o per motivi di sicurezza e comunque a giudizio insindacabile della Provincia.

Art. 15 - Registrazione e spese istruttorie

Le spese della registrazione del provvedimento di concessione e le spese istruttorie sono a carico del titolare.

Il titolare della concessione ha corrisposto alla Provincia di Latina, mediante versamento, la somma di **€ 154,94 (centocinquantaquattro/94)**, effettuato sul c/c postale n. 12596045 - VCYL 0097 del 06/04/2011, a titolo di rimborso spese amministrative forfettarie per l'istruttoria.

Il titolare della concessione ha corrisposto alla Provincia di Latina, mediante versamento sul c/c postale n. 12596045 la somma di **€ 638,40 (seicentotrentotto/40)** – VCYL 0265 del 05/08/2011, a titolo di rimborso spese di registrazione dell'autorizzazione come attestato dall'Allegato 3.
I provvedimenti di rinnovo, di cambio di titolarità, di variante sono soggetti a registrazione.

Art. 16 - Vigilanza

Il concessionario è obbligato a consentire ed agevolare, anche con la messa a disposizione di attrezzature e personale, tutte le verifiche, le ispezioni, controlli, misure e rilevazioni, anche a scopo di studio, che l'Amministrazione concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare o fare effettuare in qualunque tempo sulla concessione assentita.
Esso è tenuto a consentire l'accesso all'area in concessione a tutto il personale appartenete agli Enti incaricati del controllo, o ad altro personale incaricato dall'Amministrazione concedente, e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio del corso d'acqua.

Art. 17 - Spese di controllo e vigilanza

Il concessionario è tenuto al rimborso delle spese di vigilanza incorse le verifiche, le ispezioni, i controlli, i sopralluoghi, le misure e rilevazioni, che l'Amministrazione concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla concessione assentita.
Il loro pagamento è dovuto dal concessionario a semplice richiesta dell'Amministrazione concedente o dell'Ente che ha effettuato l'attività di controllo e vigilanza nei modi che vengono indicati.
Le spese non pagate saranno detratte dalla cauzione e versate all'Ente che ha effettuato l'attività di controllo e vigilanza. Il concessionario è tenuto al reintegro della cauzione entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione concedente a pena di revoca della concessione stessa.

Art. 18 - Procedimenti connessi alla concessione

Sono procedimenti connessi con la concessione: il rinnovo, il cambio di titolarità, la limitazione o sospensione nell'esercizio, la decadenza, la revoca, la rinuncia, l'autotutela.
Per tutti tali procedimenti si applicano le procedure previste dal regolamento regionale 15 dicembre 2004 n. 3 "Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi" e sue eventuali modifiche ed integrazioni, salvo per quanto espressamente previsto nel presente disciplinare.

Art. 19 - Varianti alla concessione

Quando e ogni volta sia necessario o si voglia apportare variazioni alle caratteristiche della concessione assentita il concessionario deve presentare domanda all'Amministrazione concedente ed ottenere l'autorizzazione prima di attuare le variazioni richieste.
Nel caso di varianti sostanziali si procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa l'assegnazione di una nuova scadenza.
Per variante sostanziale si intende ogni modifica relativa a:

a) cambio di destinazione dell'uso;
b) modifica delle opere o degli impianti che rendano necessaria una nuova valutazione o dell'interesse di terzi, o del contesto ambientale, o della funzionalità idraulica o del rischio idraulico;
c) realizzazione di nuove opere oltre quelle assentite dal titolo in essere, ancorché connesse con l'uso e l'esercizio della concessione.

Sono invece varianti non sostanziali le varianti relative a modifiche non ricomprese o non riconducibili, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, tra quelle indicate come sostanziali, ma comunque incidenti sulla gestione, conduzione o mantenimento del bene demaniale in concessione.
Nel caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata e permane la scadenza originaria del titolo assentito. L'Amministrazione concedente ha facoltà di condizionare l'assentimento della variante non sostanziale alla stipula di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.
Varianti al titolo assentito possono essere introdotte d'ufficio dall'Autorità concedente nell'interesse pubblico generale, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi o rimborsi di sorta da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
Indicativamente, e non esaustivamente, varianti d'ufficio possono essere introdotte per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale, degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, del rischio idraulico, della normativa, o per la realizzazione di interventi d'attenuazione o eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio idraulico esistenti nell'area, o per la realizzazione di sistemazioni idrauliche definitive, o per la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente, o per una effettiva possibilità di un miglior utilizzo del bene demaniale in relazione all'uso concesso.

Art. 20 - Opere alla cessazione della concessione

Alla cessazione della concessione, da qualsiasi causa determinata, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese, assumendone tutti gli oneri conseguenti, al ripristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione concedente.
L'Amministrazione concedente impartisce al concessionario le istruzioni, le modalità od i tempi per l'esecuzione degli adempimenti necessari al ripristino dei luoghi.
L'Amministrazione concedente, nel caso in cui il concessionario obbligato al ripristino dei luoghi non vi provveda o non vi abbia provveduto secondo le disposizioni impartire, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico dell'inadempiente l'onere di rimborsare le relative spese sostenute.
In ogni caso l'Amministrazione concedente ha diritto di ritenere, senza riconoscere al concessionario alcun compenso o indennizzo o rimborso di sorta, quanto è stato realizzato sull'area demaniale in virtù della concessione.

Art. 21 - Clausole speciali

Inoltre a tutela degli interessi demaniali sono previste le seguenti clausole:

1. divieto di sub concessione;
2. facoltà di rescissione ad nutum trattandosi di bene del demanio pubblico;
3. revisione del canone secondo la vigente normativa;
4. la ditta concessionaria si impegna inoltre a versare i canoni e gli eventuali conguagli come determinati dall'Amministrazione Regionale;
5. il presente disciplinare viene sottoscritto nelle more dell'acquisizione del parere finanziario rilasciato dalla Regione Lazio, pertanto, qualora la Regione stessa dovesse quantificare diversamente l'importo del canone annuo da corrispondere, la ditta concessionaria si impegna sin d'ora a sostenere nuovamente le spese amministrative per la registrazione del nuovo atto, nonché ad integrare gli importi eventualmente dovuti relativi al canone annuo e al deposito cauzionale.
6. la ditta concessionaria si impegna alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e dell'area oggetto della concessione;
7. la ditta concessionaria esonera l'amministrazione concedente e quella finanziaria da ogni responsabilità per ogni danno che possa derivare, alla proprietà pubblica o a terzi, dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della concessione.

Art. 22 - Elezione del domicilio legale

Per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio presso il Comune in cui ricade l'area oggetto di concessione.

Il sottoscritto **Zampini Giuseppe (C.F. ZMPGPP46M17B662K)**, nato a Ponte delle Alpi (BL) il 17/08/1946 e residente a 16036 Recco (GE), Via dell'Alloro 45, nella qualità di Legale Rappresentante, per l'intervento in oggetto, della Soc. Ansaldo Energia S.p.A. (P.I./C.F. 03279700102) con sede legale a Genova (GE), Via Nicola Lorenzi n. 8,

DICHIARA

1. di aver preso esatta e completa cognizione del presente disciplinare che regola la concessione e l'esercizio della stessa, di cui all'istanza acquisita in atti dalla Provinciale di Latina con il prot n°32951 del 12/04/2011,
2. di approvare espressamente tutto quanto contenuto e disposto nel presente disciplinare, che in segno di totale approvazione sottoscrive ai sensi dell'art. 9 della L.R. n°53/98 e secondo le modalità di cui all'art. 38 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n°445 del 28.12.2000, allegando a tal fine la copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità,

data 05.08.11 in fede

DICHIARA

3. di impegnarsi a rispettare ed osservare tutto quanto disposto dal presente disciplinare, che sottoscrive ai sensi dell'art. 9 della L.R. n°53/98 e secondo le modalità di cui all'art. 38 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n°445 del 28.12.2000, allegando a tal fine copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità,

data 05.08.11 in fede

DICHIARA INOLTRE

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa, e per le attività dell'Ente che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, conferiti o delegati dalla normativa statale e regionale vigente, per quelli inerenti l'organizzazione dell'amministrazione provinciale nello sviluppo dell'attività amministrativa, nonché per lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con l'amministrazione provinciale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali,

data 05.08.11 in fede

CONTEGGIO IMPORTO CONTRATTO PER REGISTRAZIONE ATTO

Canone annuo	Durata Autorizzazione	Importo totale Contratto	Importo Contratto per registrazione (2% Imp. tot. Contratto)	Importo Minimo registrazione
€ 1680	Anni 19	€ 31.920,00	€ 638,40	€ 168,00

PER PRESA VISIONE

IL RESPONS. DEL PROCEDIMENTO
Arch. Marina Chiata

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Nicoletta Valle

IL RICHIEDENTE
Ansaldo Energia S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Zampini Giuseppe

ANSALDO ENERGIA S.p.A.
l'Amministratore Delegato
Ing. Giuseppe Zampini

Provincia di Latina

Settore Ecologia e Ambiente

Prot. n. 68328
del 05-08-11

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 parte terza – Ditta: Ansaldo Energia S.p.A. – Via della Cogna, Loc. Campo di carne, Aprilia – Autorizzazione allo scarico delle "acque reflue assimilate alle domestiche". Rettifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO l'art. 19 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la legge regionale del 20.11.1996 n° 47, avente per oggetto "Attribuzioni delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento";

VISTA la legge regionale del 06.08.1999 n° 14 e s.m. ed i., avente per oggetto "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 avente per oggetto "Norme in materia ambientale"ed in particolare la parte III avente per oggetto"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTO l'art.101 del D.Lgs. 152/06 che detta i criteri generali della disciplina degli scarichi stabilendo, al comma 1, che comunque gli scarichi devono rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 al decreto stesso, e al comma 2, che le regioni nell'esercizio della loro autonomia, definiscono i valori limite di emissione diversi da quelli dell'allegato 5, in funzione dei carichi massimi ammissibili per ogni corpo idrico e delle migliori tecnologie;

VISTO l'art. 124 del D.Lgs.152/06 che stabilisce i criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs.152/06 che stabilisce i contenuti generali della domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche;

VISTO il punto 1.2 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06 che stabilisce al comma 1 che lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni;

VISTO l'art. 170 del D.Lgs.152/06, che al comma 11, stabilisce che fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del decreto stesso, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175;

Registro di Settore n° 296 del 05-08-11

VISTO il Piano di Tutela delle Acque Regionali approvato con D.C.R. 27 settembre 2007 n. 42 ed in particolare l'art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione, che riporta i valori limite delle acque assimilate alle domestiche alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 del D.lgs.1252/06;

VISTA l'autorizzazione allo scarico rilasciata da questa Provincia alla ditta Ansaldo Energia SpA con provvedimento dirigenziale n°65819 del 29/07/2011 dove al punto 1b) viene indicato: "*sono fatti salvi i pareri, i nulla osta, le concessioni, le autorizzazioni, e quanto altro previsto dalle altre normative vigenti ed in particolare l'autorizzazione ai fini idraulici di cui ai RR.DD. 523-368/1904 e la concessione per l'attingimento dell'acqua dai pozzi che dovranno essere ottenute prima dell'attivazione dello scarico oggetto della presente autorizzazione*";

VISTA la richiesta del 03/08/2011, inviato via fax in data 04/08/2011 con la quale la ditta Ansaldo Energia SpA, chiede di poter avviare comunque allo scarico le acque originate dai medesimi processi, prelevate anziché dai pozzi in corso di autorizzazione, da autobotti e dall'acquedotto pubblico gestito Acqualatina SpA;

CONSIDERATO che il sistema di trattamento e gestione delle acque di scarico non varia tranne che nei sistemi di approvvigionamento che in attesa della concessione per la derivazione dai pozzi, vengono effettuati da sistemi alternativi quali autobotti e rete idrica pubblica gestita da Acqualatina SpA;

RITENUTO per quanto sopra rettificare il provvedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciato da questa Provincia con atto n°65819 del 29/07/2011;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RETTIFICA

l'autorizzazione allo scarico rilasciata alla ditta Ansaldo Energia SpA con provvedimento dirigenziale n°65819 del 29/07/2011 come segue:

AUTORIZZA

1a) per la durata di anni quattro dalla data della presente, la ditta Ansaldo Energia SpA, con sede legale in Genova, Via Nicola Lorenzi n°8, a scaricare in modo discontinuo le seguenti "acque reflue assimilate alle domestiche" originate dall'insediamento adibito ad attività di "Cantiere di costruzione della centrale a ciclo combinato 2+1 da 800 MW", sito in Aprilia Via della Cogna snc località Campo di Carne derivanti dai seguenti processi:

- Acque dette di "Salamoia" provenienti da processo di produzione di acqua demineralizzata;
- Acque di flussaggio delle due caldaie, del condensatore ad aria e dell'unità di ultrafiltrazione dell'impianto di demineralizzazione, previo trattamento.

Le predette acque sono scaricate nel corpo idrico superficiale denominato "Fosso Caronte", nei limiti previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III^a^ del D.Lgs. 152/06 misurati a monte della confluenza degli stessi;

1b) sono fatti salvi i pareri, i nulla osta, le concessioni, le autorizzazioni, e quanto altro previsto dalle altre normative vigenti ed in particolare l'autorizzazione ai fini idraulici di cui ai RR.DD. 523-368/1904.

2) PRESCRIVE al titolare dell'autorizzazione di :

a) comunicare con almeno 5 giorni di anticipo, ad Arpa Lazio e alla Provincia di Latina settore ecologia ed ambiente, il periodo di attivazione e disattivazione dello scarico. Con le medesimo modalità dovrà essere comunicata l'utilizzazione delle acqua da pozzo ad avvenuto ottenimento della concessione alla derivazione;

b) trasmettere a questa Provincia il controllo analitico delle acque di salamoia e di flussaggio delle caldaie, del condensatore;

c) installare sui pozzetti di campionamento fiscale delle acque reflue assimilate alle domestiche, un cartello con l'indicazione della ditta e la dicitura "P1 - pozzetto fiscale di campionamento acque di flussaggio" - "P2 - pozzetto fiscale di campionamento acque di salamoia";

d) predisporre un programma di autocontrollo delle acque di scarico e dell'impianto di trattamento delle acque reflue, redatto da tecnico abilitato, contenente le seguenti indicazioni: le modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento delle acque reflue, i punti critici del processo, le procedure da seguire in caso di anomalie che possono causare un mancato rispetto dei limiti in uscita, i parametri determinati sull'effluente, la frequenza di determinazione e le modalità di registrazione dei dati e di eventuali malfunzionamenti;

e) effettuare gli interventi di manutenzione e controllo secondo quanto previsto nei suddetti programmi;

f) i predetti programmi di controllo dovranno essere tenuti a disposizione presso l'insediamento a disposizione degli organi di controllo;

g) mantenere il pozzetto di prelievo dei campioni in buono stato di manutenzione e renderli accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;

h) provvedere allo smaltimento dei fanghi residui dal processo di depurazione nel rispetto della normativa vigente;

i) mantenere in buono stato di efficienza gli strumenti di misura dell'acqua approvvigionata dall'insediamento;

j) mantenere in buono stato di efficienza e manutenzione i sistemi di sicurezza adottati;

3) AVVERTE la ditta che il presente provvedimento non costituisce atto che autorizza la realizzazione delle opere descritte nella documentazione tecnica presentata;

4) si RISERVA di modificare l'autorizzazione, ove ritenuto necessario, per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale e/o per effetto dell'emanazione dei regolamenti regionali di cui al decreto legislativo 152/06;

5) FA SALVI specifici e motivati interventi integrativi o restrittivi da parte dell'autorità sanitaria;

6) RAPPRESENTA alla ditta che dovrà:

a) presentare domanda di rinnovo della presente autorizzazione un anno prima della scadenza della stessa. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione del rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata;

b) presentare domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del comma 12 art.124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora intervengano :

- modifiche della destinazione d'uso dell'insediamento;

- ampliamenti dell'insediamento;
- ristrutturazione ;
e comunque per qualsiasi altra modificazione che dia origine ad uno scarico con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle autorizzate;
c) comunicare alla Provincia eventuali variazioni della titolarità dello scarico;
d) comunicare alla Provincia di Latina, al Comune di Aprilia, al Servizio Igiene Pubblica ASL Latina competente per territorio, all'ARPALAZIO sede di Latina, al Corpo Forestale dello Stato, la cessazione dell'attività;

7) TRASMETTE la presente autorizzazione all'interessato, al Comune competente per territorio, ai Servizi Igiene e Sanità Pubblica ASL Latina, al Corpo Forestale dello Stato, all'ARPALAZIO sede di Latina;

8) DA ATTO che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione si intende richiamata la normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Enrico Sorabella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Nicolina Valle